

# OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI

**Cod. 24B5/I0**

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario e la Richiesta di adesione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell'opzione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**



Assicurazioni Internazionali di Previdenza

GRUPPO SANPAOLO IMI

# SOMMARIO

---

<b>Scheda Sintetica</b>	pag. 2
1. Informazioni generali	2
2. Caratteristiche dell'opzione	2
3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte	2
4. Costi	3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Interna Separata	3
<b>Nota Informativa</b>	4
A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione	4
B. Informazioni sulla prestazione assicurativa e sulle garanzie offerte	4
C. Informazioni sulla Gestione Interna Separata	7
D. Informazioni sui costi e regime fiscale	9
E. Altre informazioni sul contratto	10
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni	11
<b>Condizioni di Assicurazione</b>	14
Art. 1 Le prestazioni assicurate	14
Art. 2 I costi	14
Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione	14
Art. 4 La rivalutazione della rendita	14
Art. 5 Il riscatto	14
Art. 6 I prestiti	14
Art. 7 Il pegno	14
Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità	15
Art. 9 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	15
Art. 10 I Beneficiari	15
Art. 11 Le tasse e le imposte	16
Art. 12 I riferimenti a norme di legge	16
Art. 13 Il Foro competente	16
Clausola di Rivalutazione	17
Regolamento di FONDO VIVAPIÙ	18
<b>Glossario</b>	19
<b>Richiesta di adesione</b>	23

---

# SCHEDA SINTETICA

---

## OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. 24B5/10

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE**

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'opzione.

---

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Impresa di assicurazione

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.

#### 1.b) Denominazione dell'opzione

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI – COD. 24B5/10

#### 1.c) Tipologia dell'opzione

Le prestazioni erogate a fronte dell'esercizio dell'opzione sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi denominata FONDO VIVAPIÙ.

#### 1.d) Durata

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato. Durante la corresponsione della rendita non è possibile richiedere il riscatto.

---

### 2. Caratteristiche dell'opzione

L'esercizio del diritto di opzione ha la finalità di convertire il capitale maturato alla scadenza contrattuale in una serie di flussi di reddito, pagabili in rate annuali posticipate, che si rivalutano nel tempo. Ciascuna rata di rendita è da corrispondere in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può scegliere la durata (5 o 10 anni) durante la quale avrà la certezza che la Compagnia liquiderà le rate di rendita all'Assicurato o, in caso di decesso di questo, al Beneficiario designato al momento di scelta dell'opzione.

Maggiori dettagli, relativi allo sviluppo delle prestazioni di rendita, sono contenuti nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F della Nota Informativa al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

---

### 3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte

L'esercizio della presente opzione dà origine alle seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato	
Rendita Immediata Vitalizia	Il pagamento immediato all'Assicurato indicato in polizza dal Contraente di una rendita certa, per 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia.

---

### Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Rendita Immediata Vitalizia	In caso di decesso dell'Assicurato prima che siano trascorsi 5 o 10 anni, il pagamento ad un Beneficiario designato dal Contraente, di una rendita fino alla scadenza prescelta dal Contraente (5 o 10 anni).
-----------------------------	---

La garanzia di rivalutazione annua minima è pari allo 0%. È previsto il consolidamento dei risultati via via raggiunti poiché le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite e pertanto, in ciascun anno, la rendita assicurata non può mai diminuire, indipendentemente dai risultati conseguiti dal FONDO VIVAPIÙ.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 4 delle Condizioni Contrattuali.

#### 4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di gestione dei contratti e di erogare le rate di rendita, preleva un costo percentuale su ogni rata di rendita secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sulle rate di rendita e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

#### 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "FONDO VIVAPIÙ" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato da FONDO VIVAPIÙ	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2000	5,13%	3,93%	5,57%	2,6%
2001	5,59%	4,39%	4,93%	2,7%
2002	4,57%	3,37%	4,67%	2,5%
2003	4,49%	3,29%	3,73%	2,5%
2004	4,17%	2,97%	3,59%	2,0%

**Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

A.I.P. S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Mario Greco  
L'Amministratore Delegato



# NOTA INFORMATIVA

---

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

---

## A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

### 1. Informazioni generali

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) è una Compagnia di assicurazione soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A. che ha sede legale e direzione generale in corso Cairoli, 1 - 10123 Torino – Italia - tel. 011.092.1 - fax. 011.092.92.92 e Uffici amministrativi in via U. Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia - tel. 02.3051.1 - fax 02.3051.2950 e in via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - tel. 06.357.1 - fax 06.3571.4509 sito internet [www.aipassicura.com](http://www.aipassicura.com) indirizzo di posta elettronica [relazioniconiclienti@aipassicura.com](mailto:relazioniconiclienti@aipassicura.com).

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004. La Società di revisione dell'impresa è PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano – Italia.

### 2. Conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

---

## B. Informazioni sulla prestazione assicurativa e sulle garanzie offerte

### 3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.

L'Assicurato, alla scadenza del contratto, deve avere un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è pari a 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è pari a 10 anni.

Alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a pagare la rendita annua certa all'Assicurato per un periodo di tempo determinato e, successivamente, la rendita vitalizia fintanto che quest'ultimo resta in vita.

Il Contraente può scegliere una rendita certa per 5 o 10 anni; ciò significa che, in caso di decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta al Beneficiario designato fino al raggiungimento del numero di annualità prescelte dal Contraente (5 o 10 anni).

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato.

La Compagnia garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita, certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, dovuta finché egli sarà in vita. La rendita è pagata in rate posticipate annuali. Pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno dalla data di scadenza del contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Al decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta - ad ogni ricorrenza annuale del contratto – al Beneficiario designato in polizza (oppure, in caso di decesso, ai suoi eredi legittimi) per tutta la durata scelta dal Contraente (5 o 10 anni).

Garanzie offerte.

La rendita vitalizia prevede una garanzia di rivalutazione annua minima pari allo 0%. È previsto il consolidamento dei risultati via via raggiunti poiché le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite e pertanto, in ciascun anno, la rendita assicurata non può mai diminuire, indipendentemente dai risultati conseguiti dal FONDO VIVAPIÙ.

La rendita si rivaluta sulla base del risultato del FONDO VIVAPIÙ, come dettagliatamente indicato al successivo punto 4.

Ai fini della determinazione della rendita annua certa vengono applicati i tassi di conversione contenuti nelle seguenti Tabelle (A e B), che variano a seconda della durata, del sesso, dell'età e della data di nascita dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Per determinare l'importo della rendita iniziale occorre moltiplicare il capitale maturato a scadenza per il coefficiente (indicato nella Tabella A o nella Tabella B, a seconda della durata prescelta) distinto per età (corretta così come indicato nella Tabella C) e sesso dell'Assicurato.

Tabella A - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
18	0,01557	0,01430	42	0,02448	0,02173	66	0,05364	0,04398
19	0,01581	0,01451	43	0,02508	0,02221	67	0,05617	0,04589
20	0,01606	0,01472	44	0,02570	0,02270	68	0,05891	0,04796
21	0,01631	0,01494	45	0,02635	0,02322	69	0,06187	0,05020
22	0,01658	0,01517	46	0,02703	0,02376	70	0,06508	0,05265
23	0,01685	0,01540	47	0,02774	0,02432	71	0,06854	0,05532
24	0,01713	0,01564	48	0,02850	0,02491	72	0,07228	0,05824
25	0,01742	0,01589	49	0,02929	0,02553	73	0,07632	0,06143
26	0,01772	0,01615	50	0,03012	0,02618	74	0,08067	0,06494
27	0,01803	0,01641	51	0,03100	0,02686	75	0,08535	0,06879
28	0,01835	0,01669	52	0,03194	0,02758	76	0,09036	0,07302
29	0,01869	0,01697	53	0,03293	0,02834	77	0,09571	0,07767
30	0,01903	0,01726	54	0,03398	0,02915	78	0,10140	0,08277
31	0,01939	0,01757	55	0,03509	0,03000	79	0,10742	0,08836
32	0,01977	0,01788	56	0,03627	0,03090	80	0,11376	0,09445
33	0,02015	0,01820	57	0,03753	0,03185	81	0,12036	0,10106
34	0,02056	0,01854	58	0,03886	0,03287	82	0,12715	0,10817
35	0,02098	0,01889	59	0,04029	0,03395	83	0,13404	0,11572
36	0,02142	0,01925	60	0,04182	0,03510	84	0,14090	0,12362
37	0,02188	0,01963	61	0,04345	0,03634	85	0,14762	0,13173
38	0,02235	0,02002	62	0,04520	0,03765	86	0,15407	0,13989
39	0,02285	0,02042	63	0,04709	0,03907	87	0,16013	0,14786
40	0,02337	0,02084	64	0,04911	0,04059			
41	0,02392	0,02128	65	0,05129	0,04222			

Tabella B - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
18	0,01556	0,01430	40	0,02334	0,02083	62	0,04455	0,03750
19	0,01580	0,01451	41	0,02388	0,02126	63	0,04629	0,03888
20	0,01605	0,01472	42	0,02445	0,02172	64	0,04815	0,04036
21	0,01631	0,01494	43	0,02504	0,02219	65	0,05011	0,04194
22	0,01657	0,01517	44	0,02565	0,02268	66	0,05219	0,04364
23	0,01684	0,01540	45	0,02630	0,02320	67	0,05439	0,04546
24	0,01712	0,01564	46	0,02697	0,02373	68	0,05670	0,04741
25	0,01741	0,01589	47	0,02768	0,02430	69	0,05913	0,04951
26	0,01771	0,01615	48	0,02842	0,02488	70	0,06167	0,05176
27	0,01802	0,01641	49	0,02920	0,02550	71	0,06431	0,05417
28	0,01834	0,01669	50	0,03003	0,02615	72	0,06703	0,05675
29	0,01868	0,01697	51	0,03090	0,02683	73	0,06982	0,05949
30	0,01902	0,01726	52	0,03181	0,02754	74	0,07264	0,06239
31	0,01938	0,01756	53	0,03278	0,02830	75	0,07548	0,06544
32	0,01975	0,01787	54	0,03381	0,02910	76	0,07827	0,06862
33	0,02014	0,01820	55	0,03489	0,02994	77	0,08099	0,07188
34	0,02054	0,01853	56	0,03604	0,03084	78	0,08358	0,07518
35	0,02096	0,01888	57	0,03726	0,03178	79	0,08600	0,07845
36	0,02140	0,01924	58	0,03854	0,03279	80	0,08822	0,08163
37	0,02186	0,01962	59	0,03991	0,03386	81	0,09021	0,08463
38	0,02233	0,02001	60	0,04136	0,03499	82	0,09195	0,08738
39	0,02283	0,02041	61	0,04291	0,03621			

Tabella C - Determinazione dell'età "corretta"

Si ottiene invecchiando/ringiovanendo l'età assicurativa (alla scadenza del contratto) dell'Assicurato, in base all'anno di nascita e al sesso, secondo la seguente tabella:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
dal 1908 al 1932	+2	dal 1908 al 1936	+2
dal 1933 al 1941	+1	dal 1937 al 1943	+1
dal 1942 al 1951	0	dal 1944 al 1950	0
dal 1952 al 1965	-1	dal 1951 al 1964	-1
dal 1966 in poi	-2	dal 1965 in poi	-2

<b>Esempio di determinazione della rendita annua iniziale</b>	
Ipotesi di capitale maturato a scadenza	50.000,00 euro
Anno di nascita	1935
Età dell'Assicurato a scadenza	70
Eta "corretta" (vedi Tabella C: data dall'età effettiva + 1)	71
Sesso	Maschile
Durata della rendita certa	5 anni
Coefficiente di conversione (vedi Tabella A) calcolata in corrispondenza della durata di 5 anni, dell'età "corretta" (71 anni) e del sesso M	0,06854
<b>Rendita annua iniziale</b>	<b>50.000,00 x 0,06854 = 3.427,00 euro</b>

#### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Le prestazioni sono collegate a una Gestione Interna Separata dalle altre attività della Compagnia denominata FONDO VIVAPIÙ.

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della Gestione interna separata FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a 1,20 punti percentuali. A tal fine, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ quale dettagliatamente descritto al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito; le maggiorazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita non possono mai diminuire rispetto all'anno precedente, indipendentemente dai risultati conseguiti dal FONDO VIVAPIÙ.

Maggiori informazioni relative alla Gestione interna separata sono riportate nella sezione C.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, si rinvia alla sezione F che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

### **C. Informazioni sulla gestione interna separata**

#### **5. Gestione Interna Separata**

Per far fronte agli impegni assunti, la Compagnia utilizza un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e denominata "Gestione speciale FONDO VIVAPIÙ", o più brevemente FONDO VIVAPIÙ, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

FONDO VIVAPIÙ, denominato in euro, persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo grazie alla contabilizzazione al valore di carico degli attivi presenti in portafoglio. Inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore della rendita.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del FONDO VIVAPIÙ realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di FONDO VIVAPIÙ al valore medio degli investimenti del FONDO VIVAPIÙ.

FONDO VIVAPIÙ investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari.

Al 30 settembre 2005 la composizione della gestione risulta essere la seguente:

Classe di attivi	Valore di carico al 30 settembre 2005 (€/000)	Peso percentuale
Liquidità (c/c, depositi e strumenti del mercato monetario)	2.167.965	28,12%
Titoli di stato e garantiti	4.604.774	59,74%
Titoli corporate & cartolarizzati	515.306	6,68%
Investimenti azionari	420.385	5,46%
<b>Totale</b>	<b>7.708.430</b>	<b>100%</b>

Il Regolamento del FONDO VIVAPIÙ non prevede percentuali minime e massime di investimento nei singoli comparti. E' stata definita una "Investment Policy" che prevede attualmente i seguenti limiti:

Classe di attivi	% Minima	% Massima
Liquidità (c/c, depositi e strumenti del mercato monetario)	10%	75%
Titoli di stato e garantiti	25%	90%
Titoli corporate & cartolarizzati	0%	30%
Investimenti azionari	0%	15%

FONDO VIVAPIÙ può investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi da Società del Gruppo Sanpaolo IMI per una percentuale massima del 5%, mentre può investire in strumenti finanziari o altri attivi gestiti da Società del Gruppo Sanpaolo IMI per una percentuale massima del 100%. Attualmente la percentuale di strumenti finanziari e altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Sanpaolo IMI è pari al 2%.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società delegata alla gestione degli attivi di FONDO VIVAPIÙ è Sanpaolo IMI Institutional Asset Management S.G.R. S.p.A., con sede in via Visconti di Modrone, 11 – 20122 Milano.

Lo stile di gestione è volto a perseguire gli obiettivi già descritti precedentemente, ovvero il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e primari Enti Sovranazionali, con vita media residua coerente con le passività da coprire. La componente corporate ed azionaria è invece gestita con l'obiettivo di ottenere extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, controllando tuttavia il rischio totale del portafoglio degli attivi. La classe corporate ed azionaria è caratterizzata infatti da un maggior rendimento potenziale, ma anche da una maggiore volatilità che è tenuta in considerazione nelle scelte di mix di portafoglio.

La gestione di FONDO VIVAPIÙ viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione è PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento del FONDO VIVAPIÙ che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

### 6. Costi

#### 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 6.1.1 Costi gravanti sulla rendita

<i>Costo annuale erogazione rata di rendita</i>	1,25%
---	-------

Tale costo è implicito ed incluso nei coefficienti di calcolo della rendita di cui alla precedente Sezione B, punto 3 Tabella A e Tabella B.

#### 6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

##### *Costi applicati sul rendimento di FONDO VIVAPIÙ*

Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato da FONDO VIVAPIÙ	1,20 punti percentuali
---	------------------------

##### *Oneri di gestione sul patrimonio del FONDO VIVAPIÙ*

Il rendimento medio realizzato dal FONDO VIVAPIÙ, quale dettagliatamente descritto al punto 4 del Regolamento, viene determinato al netto degli oneri derivanti dal mandato di gestione che la Compagnia preleva direttamente dai proventi del fondo mediante un'aliquota calcolata in funzione dei patrimoni (comprensivi anche delle gestioni separate) affidati in gestione a Sanpaolo IMI Institutional Asset Management SGR S.p.A. come indicato nella tabella successiva.

<b>Patrimoni gestiti</b>	<b>Aliquote</b>
Sui primi 10 miliardi di euro	0,045%
Sulla parte compresa tra 10 e 15 miliardi di euro	0,040%
Sulla parte compresa tra 15 e 20 miliardi di euro	0,030%
Sulla parte eccedente i 20 miliardi di euro	0,020%

Ai fini della determinazione della base di calcolo non sarà considerata la parte dei patrimoni investita in fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti da società appartenenti al Gruppo Sanpaolo IMI.

Il rendimento medio del FONDO VIVAPIÙ tiene conto altresì dei costi di certificazione e degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

### 7. Regime fiscale

Per i contratti che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 2000 si applica la fiscalità di seguito indicata:

Le rate di rendita vitalizia sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare (art.47, comma 1, lettera h, e art. 48-bis, comma C, del D.P.R. 917/86 "Vecchio T.U.I.R.").

Per i contratti che hanno avuto decorrenza dopo il 1 gennaio 2001 si applica la fiscalità di seguito indicata:

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale\*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, e pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, let. g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 “Nuovo T.U.I.R.”) soggetto a un’imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 - ter del D.P.R. n. 917/86 “Nuovo T.U.I.R.”).

\*Ai sensi dell’art. 50, comma 1, let. h del D.P.R. n. 917/86 “Nuovo T.U.I.R.”, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione.

---

## **E. Altre informazioni sul contratto**

### **8. Modalità di esercizio dell’opzione**

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia decorre dalla data di scadenza del contratto, purchè il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

### **9. Riscatto**

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

### **10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni**

I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che saranno stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La Compagnia esegue il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione indicata all’Art. 9 “I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta” delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che l’art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **11. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la Legge italiana.

### **12. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

### **13. Reclami**

Il Cliente che non si ritenesse pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, potrà esporre le proprie ragioni all’Assistenza Clienti, Numero Verde 800.233.233. Per le polizze della ex Compagnia Noricum Vita S.p.A. il Numero Verde è 800.122.787. Tali Servizi sono stati appositamente istituiti dalla Compagnia, che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - Relazioni con i Clienti, via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, indirizzo di posta elettronica: [relazioniconiclienti@aipassicura.com](mailto:relazioniconiclienti@aipassicura.com).

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **14. Ulteriore informativa disponibile**

La Compagnia si impegna a consegnare su richiesta del Contraente, nella fase che precede l’e-

servizio dell'opzione, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata FONDO VIVA-PIÙ e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tali informazioni sono sempre disponibili sul sito internet: [www.aipassicura.com](http://www.aipassicura.com)

#### **15. Informativa durante il periodo di corresponsione della rendita**

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto le seguenti informazioni:

- valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'informativa precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'informativa;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata FONDO VIVAPIÙ;
- tasso annuo di rendimento trattenuto;
- misura della rivalutazione delle prestazioni.

#### **F. Progetto esemplificativo delle prestazioni**

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo della rendita assicurata. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di capitale convertibile in rendita, età, anno di nascita e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolate sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattenuta annualmente come indicato al precedente punto 6.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

**SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:**

**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1940
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni
- Sesso dell' Assicurato: maschile
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 4.291,20 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 4.175,20 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni Rendita annua rivalutata	Durata certa 10 anni Rendita annua rivalutata
1	4.291,20	4.175,20
2	4.291,20	4.175,20
3	4.291,20	4.175,20
4	4.291,20	4.175,20
5	4.291,20	4.175,20
6	4.291,20	4.175,20
7	4.291,20	4.175,20
8	4.291,20	4.175,20
9	4.291,20	4.175,20
10	4.291,20	4.175,20
...	...	...
15	4.291,20	4.175,20
...		
20	4.291,20	4.175,20
...	...	...

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finchè l'Assicurato sarà in vita.

In caso di sviluppo delle prestazioni in base al rendimento minimo garantito pari allo 0% si otterrà un valore di rendita annua rivalutata sempre costante, uguale alla rata di rendita iniziale sopra indicata.

Si sottolinea che la rendita annua percepita in ciascun anno per effetto del consolidamento non potrà mai essere inferiore a quella percepita l'anno precedente, indipendentemente dai risultati conseguiti dal FONDO VIVAPIÙ.

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Prelievo sul rendimento: 1,2 punti percentuali
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1940
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni
- Sesso dell' Assicurato: maschile
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 4.291,20 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 4.175,20 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni Rendita annua rivalutata	Durata certa 10 anni
1	4.411,35	4.292,11
2	4.534,87	4.412,28
3	4.661,85	4.535,83
4	4.792,38	4.662,83
5	4.926,57	4.793,39
6	5.064,51	4.927,61
7	5.206,32	5.065,58
8	5.352,09	5.207,42
9	5.501,95	5.353,22
10	5.656,01	5.503,11
15	6.493,45	6.317,92
20	7.454,89	7.253,37
...		

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finchè l'Assicurato sarà in vita.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Il costo per l'erogazione della rendita è implicito nei coefficienti di conversione.

A.I.P. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Mario Greco  
L'Amministratore Delegato



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

## OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. 24B5/10

---

### **Art. 1 Le prestazioni assicurate.**

A seguito dell'esercizio della presente opzione la Compagnia corrisponderà:

- finchè l'Assicurato è in vita, una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, certa per 5 o 10 anni, ottenuta convertendo il capitale assicurato alla scadenza del contratto in base all'età, alla data di nascita e al sesso dell'Assicurato a tale data. Dopo 5 o 10 anni la rendita sarà vitalizia e verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita;
  - in caso di decesso dell'Assicurato, la rata di rendita da corrispondere nei primi 5 o 10 anni sarà corrisposta al Beneficiario designato o, in caso di suo decesso, agli eredi legittimi del Beneficiario designato. Successivamente nulla è più dovuto da parte della Compagnia.
- 

### **Art. 2 I costi.**

Le spese rappresentano la parte di rendita trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi derivanti dalla sua corresponsione. La rendita erogata annualmente è già al netto di un importo, a copertura dei costi di erogazione, pari all'1,25%.

È prevista una commissione, trattenuta annualmente sul rendimento realizzato da FONDO VIVAPIÙ, pari a 1,20 punti percentuali.

---

### **Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione.**

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni decorre dalla data di scadenza del contratto, purchè il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione e l'Assicurato abbia, alla scadenza del contratto, un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è di 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è di 10 anni.

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni - a scelta del Contraente – fino all'intera vita dell'Assicurato.

---

### **Art. 4 La rivalutazione della rendita.**

Ad ogni anniversario la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata aggiungendo alla stessa gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al successivo punto A relativo alla Clausola di Rivalutazione.

---

### **Art. 5 Il riscatto.**

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

---

### **Art.6 I prestiti.**

A fronte della presente opzione non possono essere concessi prestiti.

---

### **Art. 7 Il pegno.**

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

**Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità.**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

---

**Art. 9 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta.**

Il pagamento di ciascuna rata di rendita da parte della Compagnia è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato e, in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, del Beneficiario designato.

Per il pagamento della prima rata di rendita da parte della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per il pagamento della prima rata di rendita all'Assicurato:
  - richiesta di adesione, allegata al presente Fascicolo Informativo, firmata dal Contraente e inviata alla Compagnia;
  - indicazione del Beneficiario;
  - autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.
- per il pagamento della prima rata di rendita al Beneficiario conseguente al decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni:
  - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);

Anche nel corso dell'erogazione della rendita, la Compagnia si riserva di richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato o del Beneficiario.

La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, qualora richiesta, oppure dalla ricorrenza annuale. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a meno che il ritardo nel pagamento sia derivante da cause non imputabili alla Compagnia.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) sottoscritte dall'Assicurato, o dal Beneficiario, o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

---

**Art. 10 I Beneficiari.**

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurativa in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate, indicate al precedente Art. 1 "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

---

**Art. 11 Le tasse e le imposte.**

Le tasse e le imposte relative alle rate di rendita sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

---

**Art. 12 I riferimenti a norme di legge.**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

---

**Art. 13 Il Foro competente.**

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

# CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

---

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento di FONDO VIVAPIÙ, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

---

## **A. Misura della rivalutazione**

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della gestione speciale di FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a 1,20 punti percentuali.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ, quale definito al punto 4. del successivo Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito, quale definito sopra, e non può risultare inferiore allo 0%.

---

## **B. Rivalutazione della rendita**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all'Art. 4 "La rivalutazione della rendita".

# REGOLAMENTO DI FONDO VIVAPIÙ

---

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome FONDO VIVAPIÙ. Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO VIVAPIÙ.
2. La gestione di FONDO VIVAPIÙ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. n. 58 del 24/02/1998, la quale attesta la rispondenza di FONDO VIVAPIÙ al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO VIVAPIÙ, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.
3. L'esercizio di FONDO VIVAPIÙ da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di FONDO VIVAPIÙ al valore medio degli investimenti di FONDO VIVAPIÙ. Per risultato finanziario di FONDO VIVAPIÙ si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da FONDO VIVAPIÙ - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in FONDO VIVAPIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in FONDO VIVAPIÙ per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti di FONDO VIVAPIÙ si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di FONDO VIVAPIÙ. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ.
5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

# GLOSSARIO

---

## DEFINIZIONI GENERALI

### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **Cessione, pegno, vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **Compagnia (o Impresa di Assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

### **Condizioni di Assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

### **Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### **Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata per le polizze rivalutabili;
- Glossario;
- Richiesta di adesione.

### **Impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati

nella dichiarazione dei redditi.

**Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei Progetti esemplificativi da parte della Compagnia.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

**Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

**Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

**Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**Scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Soggetto reversionario**

Persona fisica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista (rendita vitalizia reversibile) dal contratto quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

**Sostituto d'Imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni.

POLIZZA DEFINIZIONI

**Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

**Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

**Polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

PRESTAZIONI E GARANZIE – DEFINIZIONI**Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**Rendita vitalizia**

Il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

POLIZZA SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI**Composizione della Gestione Separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

**Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Dati storici della Gestione Interna Separata**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi anni.

**Gestione Interna Separata (o Speciale)**

Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

**Regolamento della Gestione Interna Separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

**Rendimento finanziario**

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**Rendimento minimo trattenuto**

Rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata.

**Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle

Condizioni di Assicurazione.

**Rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**Società di revisione**

Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

**Tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

La pag. 23 è costituita dalla Richiesta di adesione.

Il presente documento, svolto su un solo lato di 23 fogli, costituisce documento unitario riferibile a A.I.P. S.p.A. nel suo intero contenuto.

# RICHIESTA DI ADESIONE

## OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI - COD. 24B5/10

Spett.le A.I.P. S.p.A.  
Ufficio Portafoglio - Area Liquidazione  
Via Hoepli, 10 - 20121 Milano

Polizza n.

DA COMPILARE A CURA  
DEL CONTRAENTE

Il Contraente \_\_\_\_\_, titolare della polizza sopra indicata, **richiede**  
(nome e cognome)  
di convertire il capitale assicurato dal contratto in una rendita certa da corrispondere, finchè  
l'Assicurato sarà in vita, in numero di \_\_\_\_\_ (indicare 5 oppure 10) annualità certe.

### Dati del Beneficiario

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

data di nascita: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

*Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto, prima della scelta dell'opzione di rendita certa, il Fascicolo Informativo "Opzione di rendita annua certa per 5 o 10 anni - Cod. 24B5/10" di cui alla Circolare ISVAP 551/D dell'1/3/2005.*

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

DA COMPILARE A CURA  
DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Assicurato, dichiara di essere  
(nome e cognome)  
in vita e indica le coordinate bancarie per l'accredito della rendita.

Conto Corrente n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

Abi \_\_\_\_\_ Cab \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'efficacia della "RICHIESTA DI ADESIONE" è condizionata al completamento e sottoscrizione del presente documento in tutte le sue parti.



### Assicurazioni Internazionali di Previdenza

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia

Tel. +39 011 092.1 - Fax +39 011 092.92.92

Uffici Amministrativi: via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano - Italia

Tel. +39 02 3051.1 - Fax +39 02 3051.2950

Capitale Sociale € 294.822.508,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Provv. 18/11/2004 n. 2316 (G.U. 6/12/2004 n. 286)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.

